



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO A FRONTE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL CCII

V LEZIONE

Il trattamento dei crediti Tributari e contributivi nel sovraindebitamento

Relatore: Dott Gianpiero Nebiolo

Dottore Commercialista in Torino

In via preliminare prima di passare a esaminare, nello specifico, l'argomento relativo ai crediti tributari e contributivi nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, vorrei soffermarmi brevemente sulle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento,

- sia con riferimento ai **soggetti** che vi possono accedere,
- sia con riferimento alle **varie tipologie** di tali procedure.

Quanto ai **soggetti**, l'articolo 65 del codice della crisi, al comma 1 indica quali sono i debitori che possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento.

Le soluzioni sono quelle che rientrano tra quelle di cui

- al capo II del titolo IV (piano del consumatore artt 67-73 e concordato minore artt 74-83) e

- al capo IX titolo V del codice della crisi (liquidazione controllata del sovraindebitato artt. 268-277 ed esdebitazione artt 278-281 e nello specifico artt. 282 e 283 per il sovraindebitato e per l'incapiente).

Venendo poi a parlare del sovraindebitamento, il CCII prima di definire tale concetto (*di sovraindebitamento*), fornisce una definizione dei due concetti alla base dello stesso sovraindebitamento, ovvero il concetto di **crisi** e quello di **insolvenza** che sono trattati all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) del codice della crisi.

Questi due concetti di crisi e di insolvenza assieme al concetto di sovraindebitamento ci saranno utili nel prosieguo della trattazione per collocare i vari soggetti debitori nell'ambito delle procedure di cui andremo ad occuparci.

Ricordiamo quindi brevemente i due concetti.

Cos'è lo stato di crisi / cos'è lo stato di insolvenza - art. 2, c 1, lettera a e b e quindi la definizione stato di “sovraindebitamento”

“Ai fini del presente codice si intende per:

*a) «**crisi**»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;*

*b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;*

Vediamo ora **quali sono i soggetti** di cui art. 2, c 1, lettera c) che possono accedere alle diverse **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**

art. 2, c 1, lettera c)

“Ai fini del presente codice si intende per:

*c) «**sovraindebitamento**»: lo stato di crisi o di insolvenza*

- del **consumatore**,*
- del **professionista**,*
- dell'**imprenditore minore**,*
- dell'**imprenditore agricolo**,*
- delle **start-up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e*
- di **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza***

Ne deriva che le **procedure di sovraindebitamento, dal punto di vista dei soggetti che vi possono accedere, hanno carattere residuale, in quanto si possono applicare a tutti quei debitori non assoggettabili ad altre procedure concorsuali.**

E' quindi importante riferirsi alle **qualifiche soggettive dei debitori** assoggettabili alla procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma lo è ancor di più nel momento in cui nel passivo di tale soggetto sovraindebitato sono presenti debiti tributari e/o contributivi.

Infatti, esaminando la definizione di “consumatore” alla lettera e) dell’art. 2 si ha

e) «**consumatore**»: la persona fisica che **agisce per scopi estranei** all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se **socia** di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (**snc**), IV (**sas**) e VI (**sapa**) del titolo V del libro quinto del codice civile, **per i debiti estranei a quelli sociali.**

Altrettanto importante è tenere a mente la definizione di

d) «**impresa minore**»: l'impresa che presenta **congiuntamente** i seguenti **requisiti**:

- 1) un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **trecentomila nei tre esercizi** antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro **cinquecentomila**; ...

Alla luce quindi delle premesse generali di cui sopra occorre quindi individuare correttamente se il soggetto sovraindebitato in crisi sia un consumatore, una impresa commerciale minore, un professionista, una impresa agricola ovvero una impresa commerciale soggetta alla liquidazione giudiziale.

Di fronte al professionista che assiste in debitore si pongono quindi diverse soluzioni per la risoluzione della crisi, ognuna con le sue peculiari caratteristiche in relazione sia al profilo soggettivo del debitore che a quello oggettivo.

In tale **contesto un fattore discriminante è anche quello di (potere) “ristrutturare” il debito fiscale e contributivo, tenuto conto che tale posta debitoria ha un ruolo di primo piano nelle varie situazioni di crisi e di difficoltà, visto che spesso il creditore tributario Erario (e previdenziale) è il primo ad**

essere sacrificato e non pagato, facendo sì che tale tipologia di debiti, gravato dalle sanzioni, aumenti in misura esponenziale.

I crediti di natura tributaria e contributivi possono trovarsi in varie tipologie “soggettive” di debitori; perciò per fare una corretta scelta della procedura, è fondamentale che, al momento dell’esame della situazione del soggetto sovraindebitato si analizzi con particolare attenzione la sua situazione debitoria fiscale e previdenziale con riferimento alla provenienza di tali debiti, ovvero se essi derivino da una passata, e/o attuale attività d’impresa/professionale etc, ovvero se siano di esclusiva pertinenza della sfera del consumatore.

Ad esempio, la presenza di debiti contributivi Inps non pagati, può derivare da

- a) mancati versamenti della ormai chiusa attività d’impresa minore o professionale per dipendenti,
- b) debiti della attuale attività impresa minore o professionale
- c) debiti da impresa collettiva quale socio illim resp., ancora esistente o chiusa,
- d) debiti per mancati versamenti di quote INPS dovute a titolo personale (es IVS) ovvero da ultimo
- e) debiti per contributi non versati per la colf/dipendente (es custode) del singolo privato consumatore.

Le tipologie sopra tratteggiate possono anche coesistere nello stesso soggetto sovraindebitato.

Pertanto, in sintesi, definiti i soggetti che accedono alle procedure, occorre fare un elenco dei debiti fiscali e previdenziali, in quanto a seguito della analisi di tali debiti e sulla base della loro provenienza e tipo, viene poi fatta la scelta della procedura alla quale accedere:

- a. Debiti della persona fisica
- b. Debiti che derivano dalla precedente attività imprenditoriale (professionale etc.) singola o collettiva cessata (o no) da un anno (o meno)
- c. Debiti promiscui, e loro attinenza (comunque) alla qualità di consumatore (CCII art 67) (vedi giurisprudenza da commentare e altra lezione)

Vediamo ora quali sono le **principali tipologie di debiti tributari** che si possono incontrare nelle situazioni di sovraindebitamento e i vari gradi di privilegio ad essi attribuiti ovvero di chirografo.

La distinzione dei vari gradi di privilegio è importante in quanto, nelle diverse procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento occorrerà comunque rispettare la graduazione dei privilegi relativi ai vari debiti, senza ad es. penalizzare i gradi superiori a scapito di altri inferiori. Inoltre la graduazione dei privilegi risulta altresì fondamentale allorquando, si andrà a prevedere la possibilità di non soddisfare integralmente dei crediti privilegiati, purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Fatta tale premessa, occorre anzitutto ricordare che l'**ordine dei privilegi** (il fondamento è dettato dall'art. 2745 cc), per quanto qui interessa, è stabilito dagli artt. **2777 cc** per i **crediti preferenziali** (*soprattutto quelli di cui all'art 27451 bis e quelli preferiti da leggi speciali – privilegio ante Igrado Fondo di garanzia MCC ex art 9 d.lgs 123/1998*) e per quelli aventi i vari gradi di **privilegio sui mobili** di cui all'art. **2778 cc (gradi da 1 a 20)**.

Nello specifico, i casi più consueti di crediti tributari e previdenziali incontrabili posso essere riassunti nella seguente Tabella

	Tipologia credito	Classificazione	Classificazione Privilegi
1	Contributi INPS	Artt. 2753 e 2749 c.c., n. 1 art. 2778 c.c.	Priv G1.1
2	Rate premio INAIL	Artt. 2754 c.c. e 4,p.3 d.l. n. 338/1989 n. 1 art. 2778 c.c.	Priv G1.2
3	Imposta di Registro	Artt. 2758 e 2749 c.c., n. 7 art. 2778 c.c.	Priv G7.1
4	Sanzioni INAIL	Artt. 2754 e 2749 c.c., n. 8 art. 2778 c.c. (50%)	Priv G8.2
5	Tributi erariali diretti	Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 18 art. 2778 c.c.	Priv G18.1b
6	Tributi erariali indiretti	Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 19 art. 2778 c.c.	Priv G19.1 -
7	Imposte comunali	Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 20 art. 2778 c.c.	Priv G20.1
8	Imposte indirette immob.	Art. 2772 e 2749 c.c., DPR 643/72, n 4 e 5 art. 2780 c.c.	Priv Gi4.1 Priv Gi5.1

Con riferimento ai numeri dell'elenco si ha con maggior dettaglio

1-GR 1- Contributi assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti: Inps, ENPALS, INPDAI, ENASARCO --Trattasi dei crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti normalmente gestita dall'Inps e previsti dall'art. 2753 c.c., che

occupano il grado primo nella graduatoria, e, quindi, vanno collocati dopo i crediti di cui all'art. 2751bis c.c. e i crediti considerati dalla legge preferiti ad ogni altro. Il privilegio ha carattere generale e trova anche collocazione sussidiaria.

Normalmente sono "insinuati" tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

2-Rate premio Inail -GR 1 -Trattasi dei crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'infortunio sul lavoro e per malattie professionali gestita dall'INAIL e previsti dall'art. 2754 c.c..

Normalmente sono "insinuati" tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

3-Imposta di registro- GR 7 -Trattasi dei crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c. che sono assistiti dal privilegio di carattere speciale di grado settimo. In realtà tali crediti finiscono per trovare sempre collocazione chirografaria (o essere declassati a chirografaria al momento del riparto) perché manca un bene materiale (che sarebbe l'atto oggetto di registrazione) su cui esercitare il privilegio.

Normalmente sono "insinuati" tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

4-Sanzioni Inail- Inps – GR 8 -- Trattasi dei crediti per accessori, tra cui rientrano le sanzioni, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 2754 c.c.. Tale norma, infatti, stabilisce che gli accessori relativi ai crediti per omesso versamento dei contributi dovuti per le forme assicurative indicate nello stesso articolo e in quello precedente (sostanzialmente tutti i contributi previdenziali ed assistenziali) sono assistiti da privilegio generale "limitatamente al 50% del loro ammontare"; a sua volta l'art. 2778 c.c., nell'indicare la graduatoria dei privilegi, ribadisce espressamente, al n. 8, la collocazione in tale posizione, oltre che dei crediti per contributi di cui all'art. 2754, dei crediti per detti accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, dal che si deduce chiaramente che il restante 50% del credito per accessori non gode di alcun privilegio e trova collocazione chirografaria.

Normalmente sono “insinuati” tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

5-Tributi erariali diretti – GR 18 - -Trattasi dei crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di **imposta sul reddito** delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi, di cui al primo comma dell’art. 2752 c.c., che godono del privilegio generale di grado diciottesimo, con collocazione sussidiaria sugli immobili.

Normalmente sono “insinuati” tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

6- Tributi erariali Indiretti – GR 19 -Trattasi dei crediti dello Stato per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 3, c.c. . Privilegio generale, con collocazione sussidiaria sugli immobili.

Normalmente sono “insinuati” tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

7- Imposte Comunali ed enti locali- GR 20 - Trattasi dei crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752, co. 4, c.c. (ora comma terzo). Privilegio generale.

Normalmente sono “insinuati” tramite gli agenti della riscossione locali ovvero direttamente l’ente locale impositore.

8-Imposte indirette Immobiliari --Trattasi dei crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA di rivalsa dello Stato sugli immobili in caso di responsabilità solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente ex art. 2772 c.c. e dei crediti derivanti dall'applicazione dell'INVIM. Privilegio **speciale immobiliare**.

Normalmente sono “insinuati” tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

9-Sanzioni INPS -GR 8 - Trattasi dei crediti per accessori, tra cui rientrano le sanzioni, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 2754 c.c

Normalmente sono “insinuati” tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

10- Imposte enti vari per fitti- GR 16 --Trattasi dei crediti del locatore di immobili per pigioni e fitti di cui all'art. 2764, co. 1, c.c. e per mancate riparazioni ed altre voci di cui all'art. 2764, co. 3, c.c. Privilegio speciale.

Particolari tipi e casi particolari (cenni):

Ribaltamento per trasparenza reddito soc persone: Alcuni di tali Debiti fiscali e contributivi, si ritrovano in capo alla persona fisica (imprenditore o consumatore) per effetto della cosiddetta “trasparenza” delle soc di persone, il cui reddito d’impresa viene ribaltato sul socio ai fini delle imposte dirette (*e ciò anche nel caso di soci limitatamente responsabili come avviene nel caso della sas*). In un tale contesto ci si può ritrovare con debiti fiscali (*in capo a soggetto persona fisica*) per imposte sul reddito ribaltati dalla società sul socio, ed eventualmente non pagati dal socio, e quindi per redditi non direttamente imputabili ad una sua (diretta) attività d’impresa ma a questa collegato. In tali casi si tratta comunque di un **debito fiscale proprio del soggetto socio, e non inficiano la sua possibilità di accedere ad una procedura di soluzione della sua crisi da sovraindebitamento.**

Caso MCC per escussione: Una particolare tipologia di crediti che, seppur non direttamente definibile come Erariale, viene comunque riscossa tramite Agenzia Entrate riscossioni, è costituita dai finanziamenti chirografari erogati da istituti di Credito che, a seguito dell’escussione della garanzia fornita alla banca da MCC, poiché garantiti dallo stato o Mediocredito Centrale (MCC).

In questi casi il credito ha una genesi di tipo chirografario e tuttavia, in caso di mancato pagamento alla banca e quindi di escussione del Garante MCC da parte della banca finanziatrice, tali crediti per la parte escussa e pagata da MCC acquistano un privilegio generale postposto ai soli crediti privilegiati di cui all’art. 2751bis cc. MB: Si tratta in questo caso di un grado di privilegio molto alto.

Quindi nel costruire il piano del consumatore o la proposta di concordato minore, occorre fare molta attenzione a ricostruire correttamente la situazione debitoria del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva che la Banca escuta ad es MCC e questo si surrogi al posto della banca finanziatrice.

Tale fattispecie costituisce un problema ad esempio nel concordato minore in quanto la banca in ipotesi potrebbe votare positivamente (quale creditore chirografario) ma, in caso di escussione successiva, MCC che diviene successivamente creditore per effetto della escussione, potrebbe a sua volta non approvare nel caso in cui la proposta ad esempio ne preveda la falcidia sia pur del privilegio.

Dopo avere ricordato i principali debiti Erariali e Previdenziali e i gradi di privilegio ad essi collegati, si può ora passare ad **esaminare le singole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento con riferimento al trattamento che nelle stesse viene fatto per i debiti Erariali e previdenziali**

Parlare nei capitoli successivi delle varie sentenze che aprono a diverse ipotesi, soprattutto per la situazioni dei soggetti con debiti misti.

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e trattamento dei crediti tributari

Dopo avere fatto cenno alle tipologie dei principali crediti erariali e contributivi, da ultimo passerò a tratteggiare (in quanto oggetto di altre lezioni) le diverse procedure e il trattamento riferito ai crediti tributari e contributivi con riferimento alle varie procedure.

Procedura di ristrutturazione dei debiti (del consumatore) artt. 67-73 ccii

Si tratta come noto di una procedura riservata al **consumatore sovraindebitato**, il quale può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Come sopra ricordato, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore

a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Nell'ambito di questa procedura è pertanto previsto che anche i crediti tributari e contributivi possano essere soddisfatti non integralmente. Tuttavia come accennato occorre che venga rispettata la graduazione dei privilegi e che crediti di una classe non subiscano la falcidia in misura superiore a quelli di classi inferiori.

Ai sensi dell'art. 68 c 4 inoltre **L'OCC**, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà **notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali**, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il giudice, ai sensi dell'art 70 CCII se la proposta e il piano sono ammissibili ne dispone la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori per le loro osservazioni, nei 20 gg successivi.

In questa fase di ammissione, il giudice valuta quindi **se il soggetto proponente ad esempio rivesta la qualità di consumatore anche in relazione alla propria posizione di ex imprenditore ora cessato e con riferimento a debiti tributari e contributivi che da tale posizione derivino.**

In tale ambito valutativo si stanno registrando **numerose sentenze di ammissione del piano del consumatore ex art. 67 ccii con debiti di natura promiscua**, sul presupposto che l'imprenditore cessato agisca ora per scopi estranei alla attività imprenditoriale.

Poiché sulla giurisprudenza è previsto uno specifico intervento sul punto si ritiene sia sufficiente fare solo questo cenno.

Ricordo le ultime e più interessanti

- Il Tribunale di Reggio Emilia, con Decreto depositato lo scorso 20.10.2022, ha previsto che la **proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 67 CCII, è ammissibile anche in presenza di un sovraindebitamento di natura promiscua** derivante, in misura prevalente, da debiti di natura personale (nel caso di specie, un mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa) e, in misura minore, dall'attività di Impresa svolta in passato dai ricorrenti e cessata da oltre un anno.
- Ancora Reggio Emilia 13/2/203 che omologa un piano con debiti di natura promiscua sostenendo che ----- Secondo la nuova nozione fornita dall'art. 2, lett e), CCII, **può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore**

-

Il piano non è soggetto a votazione da parte dei creditori e viene omologato dal giudice dopo averne verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità.

Qualora un creditore o chiunque altro interessato **contesti la proposta**, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere **soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria**.

In questa fase solitamente si innesta **l'azione della amministrazione finanziaria** al fine di far valere le proprie **ragioni di dissenso sul piano presentato**.

Le motivazioni da parte della amministrazione finanziaria sinora pubblicare vertevano, come detto, ad es. sulla mancata qualifica di consumatore dell'ex imprenditore cessato.

Alla omologazione segue la fase di esecuzione e quella di eventuale revoca (art. 73) con la conversione in procedura liquidatoria.

La seconda procedura prevista dal codice della crisi per il superamento della crisi da sovraindebitamento è costituita dal **concordato "minore"** (artt. 74 ss. CCII).

Il concordato minore è precluso al consumatore ed è riservato a tutti i debitori di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) ad eccezione appunto del consumatore.

E quindi:

- *Al professionista,*
- *all'imprenditore minore,*
- *all'imprenditore agricolo,*
- *alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e*
- *di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*

E' precluso ex art 33 c. 4 CCII all'imprenditore cessato (non importa se da meno di un anno). In questa situazione gli rimane solo più la liquidazione del patrimonio.

I debitori di cui sopra, in stato di sovraindebitamento, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di **proseguire l'attività imprenditoriale o professionale** (anche in forma indiretta) ovvero quando è previsto **l'apporto di risorse esterne** che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (non è prevista un percentuale di miglioramento tramite l'apporto).

La proposta di concordato minore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Anche per questa procedura è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere **soddisfatti non integralmente**, allorché' ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato** in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Rientrano anche in questo caso tra i crediti falcidiabili quelli di **natura fiscale e previdenziale**.

A tale proposito, analogamente alla proposta del consumatore ex art 67 ccii, è previsto che (art 76 c. 6) **l'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali**, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il concordato minore è soggetto ad **approvazione dei creditori** che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ovvero la maggioranza per teste nel caso in cui un creditore abbia un peso maggiore della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Inoltre è richiesta la maggioranza dei voti all'interno delle singole classi ove previste.

Art 80 c. 3 -- In caso di **dissenso**, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il **credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria**.

Inoltre, con specifico riferimento ai redditi fiscali e previdenziali, **il giudice omologa** altresì il concordato minore anche in **manca di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

In questo caso si applica una sorta di **cram-down** effettuando un nuovo calcolo sulle maggioranze. Ad esempio se si ha una situazione in cui il totale dei creditori votanti è pari a 100 e l'erario e gli enti hanno un peso di 20, nel caso in cui i voti favorevoli siano stati pari a 45 -e quindi non si sia raggiunta la maggioranza ammessa (51)- si procede al ricalcolo dei votanti e delle maggioranze escludendo erario ed enti (100-20=80) ottenendo una maggioranza minima di 41 che è stata superata (45).

Anche per il Concordato minore, in caso di mancata omologa, la procedura si converte nella procedura liquidatoria controllata ex art 268.

Per la procedura di **liquidazione controllata del patrimonio ex art 268** ccii non si ritiene di segnalare particolari criticità con riferimento ai crediti tributari e contributivi in quanto in tale procedura, per la formazione del passivo e per la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione si procede sulla base della graduazione dei privilegi attribuiti dalla legge a ciascun tipo di credito.

Da ultimo si fa cenno alla procedura di **esdebitazione ex art 282**, che compete di diritto per le procedure di liquidazione controllata del consumatore e del professionista; l'esdebitazione **non opera** nei casi previsti dall'art. 280 ccii nonché nelle ipotesi in cui **il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**.

Infine, ricordando la nuova procedura di **sovraindebitato incapiente (art 283 CCII)**, si evidenzia che non vi sono segnalazioni particolari con riferimento ai crediti tributari e contributivi.

Grazie per l'attenzione

Dott. Gianpiero Nebiolo

La presente è una sintesi scritta dell'intervento registrato il 3 aprile 2023 presso Directio-Torino